

A3. Attività giudiziale - informativa generale sui costi del procedimento - tariffe abrogate e parametri.

Prima dell'abrogazione della tariffa professionale, il sistema di determinazione delle spese del giudizio, la cui rifusione è in via generale assicurata alla parte che prevalga nel processo (salvo quando il giudice disponga parziale o totale compensazione) non consentiva comunque perfetta identità fra l'onorario dovuto all'avvocato difensore e la somma che la parte soccombente avrebbe dovuto rifondere a quella vincitrice, per la discrezionalità che tale tariffa assegnava, all'avvocato e al giudice nella determinazione dell'onorario e per la diversità di alcuni criteri di calcolo. Vi era, tuttavia, una tendenziale relazione fra i due importi.

L'abrogazione della tariffa ha in linea di principio scisso la relazione fra l'ammontare del corrispettivo dovuto dal cliente all'avvocato, in base al patto stipulato con il conferimento dell'incarico e la somma che l'autorità giudiziaria può porre a carico del soccombente, per la rifusione della spesa.

L'art.9 del DL 1/2012, come modificato dalla legge di conversione, ha previsto l'adozione da parte del governo di parametri di riferimento che sono stati adottati in prima applicazione con il Decreto Ministeriale 20 luglio 2012 n.140. Tali parametri, dovendo servire come orientamento al giudice richiesto di determinare il corrispettivo dovuto, nel rapporto fra cliente e professionista, in assenza di pattuizione individuale scritta implicavano, con riferimento all'attività degli avvocati, una generale riduzione dei valori, rispetto ai criteri delle precedenti tariffe abrogate e sembravano voler costituire una modalità di stimolo alla pattuizione individuale del compenso (come misura di "liberalizzazione").

Tuttavia il legislatore del 2012 non è parso considerare che le tariffe servivano non solo a determinare i compensi dovuti dai clienti agli avvocati ma anche, all'autorità giudiziaria, per determinare l'ammontare delle somme dovute, dai soccombenti alle parti vincitrici, come rimborso delle spese legali sostenute. Di fatto, l'autorità giudiziaria ha subito ritenuto che i suddetti parametri dovessero servire anche, abrogate ad ogni effetto le tariffe, come criterio per la determinazione delle spese a carico dei soccombenti. Ne è nato un sistema che ha suscitato gravi malumori perché in linea di principio poteva implicare o una divaricazione fra l'ammontare del costo effettivo della difesa e quanto rimborsato dal soccombente o costringere gli avvocati ad allineare i propri compensi all'ammontare dei costi liquidati a carico del soccombente.

La Legge 31 dicembre 2012 n.247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", ha previsto l'emanazione con decreto ministeriale di parametri, su proposta del Consiglio Nazionale Forense, che ai sensi dell'art.13 co.6 della L. n.247/2012 trovano applicazione nei rapporti fra cliente ed avvocato ogni qual volta non sia stato pattuito il compenso per iscritto (come dovrebbe essere, secondo la previsione generale dell'art.13 co. 2 della L. n.247/2012 ed in base all'art.2233 co.3 c.c. che stabilisce la nullità dei patti che stabiliscono i compensi professionali degli avvocati che non siano redatti in forma scritta).

Con il decreto del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014 n.55 (aggiornato con il DM 8 marzo 2018 n.37) sono stati emanati, quindi, i nuovi parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi delle professioni "regolate", formulati su proposta del Consiglio Nazionale Forense.

Tali nuovi parametri, per gli avvocati, aumentano in modo significativo gli importi dei compensi, rispetto ai precedenti del 2012, reintroducono la previsione di un rimborso forfettario delle spese generali non documentate, con l'aliquota del 15% (anche quando il corrispettivo sia stato pattuito contrattualmente) che costituisce, qualunque giustificazione retorica si voglia offrire alla sua previsione, una pura e semplice modalità di aumento generalizzato dei corrispettivi (essendo ovvio che qualunque professione copre, con i ricavi, in primo luogo i propri costi generali) e inseriscono una ben discutibile previsione di cumulo di corrispettivi, per le prestazioni "stragiudiziali" svolte in relazione a una controversia, oltre a introdurre altre regole e specificazioni.

In questo ambito, i nuovi "parametri" per i corrispettivi degli avvocati, costituendo ai sensi dell'art. 13 co. 6 tanto i criteri ai quali dovrà orientarsi la liquidazione giudiziale delle spese a carico del soccombente quanto la determinazione del compenso dell'avvocato, nel caso non sia stato pattuito per iscritto al momento del conferimento dell'incarico (o successivamente), finiscono per assumere "naturalmente" la medesima funzione assoluta dalle precedenti tariffe professionali abrogate, considerando che, abrogati gli obblighi di conformarsi ai loro importi minimi e massimi e ferma la già sussistente libertà di determinazione di criteri diversi per la determinazione, nel rapporto fra cliente ed avvocato, del corrispettivo:

- ai Parametri si orienterà quindi la richiesta di compenso dell'avvocato – che non l'abbia pattuito per iscritto inizialmente - nell'ovvia confidenza che tali criteri sarebbero adottati, in caso di contenzioso con il cliente, per determinare il corrispettivo in mancanza di accordo scritto separato, finendo essi per assumere una funzione, se non normativamente, certo socialmente tipica della tariffa professionale. Dovrà considerarsi quindi ristretta alla patologia l'esperienza della futura necessità di determinazione contenziosa di corrispettivi non pattuiti per iscritto e ampiamente comprovata la diffusione, nella prassi, del riferimento ai Parametri come strumento di determinazione del corrispettivo, anche nei patti scritti di incarico, e

DOCUMENTO INFORMATIVO
INFORMATIVA GENERALE SUI COSTI DEI
PROCEDIMENTI GIUDIZIARI CIVILI

38122 Trento - Viale della Costituzione 33

Rel. 6/2021

- l'applicazione giudiziale dei Parametri – come in precedenza delle tariffe abrogate – per determinare in sede di decisione della lite l'ammontare delle somme che il soccombente deve rimborsare alla parte prevalente, per le spese legali di questa orienterà quindi possibilmente la determinazione a consuntivo del corrispettivo, quando possa farsi tendenziale riferimento all'ammontare della somma che la parte vincitrice si veda rimborsata per le proprie spese legali.

Ne è seguito, quindi, l'effetto che, per l'attività giudiziale, si è mantenuta la prassi di non pattuire il corrispettivo o di pattuirlo con riferimento ai suddetti Parametri o stipulare clausola di salvaguardia, che assegnino all'avvocato il diritto al maggiore corrispettivo, rispetto a quello pattuito, quando la liquidazione giudiziale del costo, posto a carico del soccombente, sia superiore a tale pattuizione.

Tale effetto – probabilmente inevitabile se si considera la correlazione, ineliminabile, fra il costo del professionista e il diritto alla rifusione delle spese alla parte che prevale in giudizio – ha probabilmente neutralizzato l'aspirazione del legislatore del 2012 di introdurre, anche con riferimento alle prestazioni di difesa giudiziale civile, elementi di liberalizzazione affidati alle prescrizioni di necessaria iniziale pattuizione dei corrispettivi. È possibile che tali aspirazioni fossero mal riposte o realizzate in modo tecnicamente inadeguato, in un sistema nel quale l'autorità giudiziaria deve comunque potersi riferire a criteri generali per determinare le spese di soccombenza e pare ineliminabile una qualche correlazione, anche se approssimativa, fra l'ammontare di tali spese e l'ammontare dei compensi dovuti agli avvocati per i processi.

Resta comunque vero, in linea di principio, che anche nel sistema così delineato, sia nel caso nel quale il corrispettivo sia pattuito fra le parti sia quando, in assenza di pattuizione o per patto espresso, l'avvocato faccia riferimento ai c.d. Parametri, vi sarà possibile divaricazione fra il corrispettivo dovuto nel rapporto fra cliente ed avvocato e l'eventuale ammontare della somma che, in caso di esito favorevole del giudizio, la controparte soccombente dovrà rifondere e tale divaricazione potrà orientarsi tanto nel senso che l'importo del rimborso sia inferiore, quanto superiore al costo pattuito.

In considerazione di questa divaricazione, il cliente deve essere informato di questi fondamentali presupposti:

- il diritto al compenso dell'avvocato incaricato non è subordinato all'esito del giudizio e al fatto che la controparte sia stata o meno condannata alla rifusione della spesa;
- l'ammontare pattuito del compenso non è soggetto a riduzione, in ragione del possibilmente diverso ammontare della somma, al cui rimborso la controparte sia stata condannata con la sentenza che avrà definito il giudizio, in difetto di una espressa pattuizione in tal senso all'atto dell'incarico. Noi riteniamo, per converso, che se la somma che la controparte soccombente fosse condannata a pagare al cliente risultasse superiore al corrispettivo pattuito a favore del legale con il contratto, il legale non abbia diritto a richiedere la differenza, se ciò non sia stato espressamente pattuito al momento del conferimento dell'incarico. Vi sono tuttavia al riguardo opinioni discordanti.

Il cliente dovrà di norma sostenere, oltre al corrispettivo per il proprio legale (onorario e spese imponibili), i seguenti oneri:

- il versamento di un corrispettivo all'istituto prescelto per il procedimento di media-conciliazione, quando abbia inteso volontariamente promuoverlo ovvero la sua promozione sia condizione per l'avvio dell'azione giudiziaria e di un ulteriore corrispettivo se tale media-conciliazione si avvii in concreto;
- il versamento di un contributo unificato, se è attore in giudizio o, se convenuto, svolge domanda riconvenzionale o chiama in causa terzi;
- il versamento di un'imposta di registro, in misura fissa o proporzionale, sul provvedimento giudiziale che definisce la fase o la controversia;

e potrà dover sostenere, quali ulteriori oneri

- Il corrispettivo per un procuratore, se il giudizio si svolge in sede diversa da quella dove esercita l'avvocato incaricato e tale procuratore è incaricato;
- Il corrispettivo per un consulente tecnico d'ufficio, se nel procedimento il Giudice ne rileva la necessità e pone in via provvisoria il costo a carico del cliente (di norma se attore). Il consulente tecnico d'ufficio (CTU) è spesso necessario, per valutare danni a cose o persone, verificare l'esistenza e la natura di vizi o difetti di costruzioni o prodotti, eseguire

DOCUMENTO INFORMATIVO
INFORMATIVA GENERALE SUI COSTI DEI
PROCEDIMENTI GIUDIZIARI CIVILI

38122 Trento - Viale della Costituzione 33

Rel. 6/2021

valutazioni o conteggi e quando devono farsi proposte di divisioni di immobili o stimare il valore di beni per la vendita all'incanto;

- Il corrispettivo di un consulente tecnico di parte, la cui nomina è facoltativa ma spesso utile quando sia nominato un CTU;
- Il corrispettivo per traduttori o interpreti, quando necessari per l'allegazione di documenti scritti in lingua straniera o per sentire testimoni stranieri; il pagamento di indennità a testimoni, quando il giudice le liquidi a loro favore.

In dipendenza dell'esito del giudizio il cliente vittorioso potrà vedersi riconoscere una somma, a titolo di rifusione delle spese giudiziali a carico della controparte soccombente, in ammontare che costituirà rimborso degli esborsi per contributo unificato ed imposte di registro, di norma dei costi anticipati al CTU e, per l'ammontare del corrispettivo al proprio legale, nei limiti di quanto l'autorità giudiziaria determinasse in base ai parametri vigenti.

In caso di soccombenza, per converso, il cliente dovrà affrontare l'onere di rifusione, a favore della controparte vittoriosa, degli oneri da questa anticipati e dell'ammontare giudizialmente determinato delle spese di sua difesa. Dovrà inoltre affrontare l'onere di versamento di un ulteriore contributo unificato, in misura pari a quello pagato con l'impugnazione, qualora essa sia respinta e la decisione di reiezione abbia accertato la sussistenza del presupposto per tale onere ulteriore.